



UFFICIO _____

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE, SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI, DI BOLLO E DELLA TASSA IPOTECARIA.

Tributi liquidati e dovuti da				nato il		
a			residente in			
via			codice fiscale n.			
in qualità di			per la successione di			
nato a		il		codice fiscale n.		
residente in			via			circonscrizione n.
Deceduto a			in data			

Il valore complessivo degli immobili per le imposte ipotecaria, catastale e sostitutiva deve essere arrotondato al centesimo di Euro per eccesso se la terza cifra decimale è superiore a 5 o per difetto se inferiore.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA

Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta			
Euro	,	Relativa imposta	Euro
			,

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA CATASTALE

Valore complessivo degli immobili soggetti all'imposta			
Euro	,	Relativa imposta	Euro
			,

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

Valore complessivo alla data di apertura della successione degli immobili acquistati dal defunto <u>prima del 31 dicembre 1992.</u>			
Euro	,	Relativa imposta	Euro
			,

LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA

Per gli immobili indicati nella dichiarazione di successione per ogni Conservatoria ovvero circoscrizione o sezione staccata degli Uffici del Territorio territorialmente competenti, la tassa è dovuta nella misura di Euro 25,82.			
Num.	Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate degli Uffici del Territorio per Euro 25,82.	Relativa tassa	Euro
			,

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta è dovuta nella misura di Euro 41,32 per ogni formalità di trascrizione richiesta alle competenti Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate degli Uffici del Territorio, salvo maggiore imposta liquidata dall'Ufficio in sede di compilazione delle formalità di trascrizione.			
Num.	Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate degli Uffici del Territorio per Euro 41,32.	Relativa imposta	Euro
			,

AVVERTENZE

Il dichiarante nel compilare il prospetto deve indicare la propria qualifica: erede, legatario, rappresentante legale, amministratore, curatore, esecutore testamentario.

Per le imposte ipotecaria e catastale l'aliquota ordinaria da applicare in misura proporzionale è rispettivamente del 2% e dell'1%; l'importo risultante deve essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore. L'importo minimo dovuto per ciascuna imposta è comunque stabilito nella misura di euro 129,11.

Sono confermati i trattamenti di favore previsti dalle vigenti normative. In particolare:

- a) nei territori montani i trasferimenti per causa di morte di fondi rustici, di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti all'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 129,11 e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo;
- b) per gli immobili di rilevante interesse culturale, già vincolati alla data di apertura della successione, anche se esclusi dall'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 13 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovute nella misura ordinaria le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, l'imposta sostitutiva dell'INVIM (Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e la tassa ipotecaria;
- c) non sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del D.Lgs: 346/1990, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo;
- d) Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate ognuna nella misura fissa di euro 129,11 quando in capo al beneficiario, ovvero, in presenza di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'art. 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine il soggetto che intende beneficiare dell'agevolazione deve rendere nella denuncia di successione tutte le dichiarazioni di cui alla nota II-bis) lett. a), b) e c) del menzionato art. 1 della Tariffa.

L'imposta sostitutiva dell'INVIM è dovuta per i soli immobili acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992. In Particolare:

- a) per le successioni apertesi entro il 31 dicembre 1999 l'imposta sostitutiva non è dovuta se il valore imponibile complessivo è pari o inferiore a euro 129.114,22;
- b) per le successioni apertesi nel primo semestre dell'anno 2000 l'imposta sostitutiva non è dovuta se il valore imponibile complessivo è pari o inferiore a euro 180.759,91;
- c) per le successioni il cui termine di presentazione scade successivamente al 31 dicembre 2000, il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'INVIM non è dovuto.

Quando dovuta, l'imposta sostitutiva dell'INVIM deve essere liquidata sull'intero valore dichiarato con aliquota proporzionale dell'1% (ad esempio se il valore imponibile complessivo è di euro 206.582,76 per una successione apertasi entro il 30 giugno dell'anno 2000, l'imposta dovuta è pari a euro 2.065,83).

Resta esclusa l'applicabilità di esenzioni o di riduzioni già previste, in materia di INVIM, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, o da altre disposizioni di legge.

Con riferimento alla tassa ipotecaria, per l'individuazione delle Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate degli uffici del Territorio territorialmente competenti, il contribuente può rivolgersi anche agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, ove istituiti, o agli uffici del Registro.

L'imposta di bollo è dovuta per le formalità di trascrizione.

La richiesta di trascrizione deve essere inoltrata alle Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate degli uffici del Territorio competenti, dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, ove istituito, o da quello del Registro. L'importo indicato nel prospetto è suscettibile di variazione in relazione al numero degli uffici interessati e dei fogli impegnati. Alla liquidazione dell'eventuale maggiore imposta dovuta provvede l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, ove istituito, o l'ufficio del Registro.